

Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 11-4552

Legge regionale 34/2008 e s.m.i. Art. 42, commi 1, 4 e 5 "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Criteri per la gestione degli incentivi a decorrere dall'anno 2017. Revisione dell'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione delle predette Misure. Modifiche alla D.G.R. n. 7 - 6869 del 11.12.2013.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visti:

- la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009” che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge regionale 34/2008;
- l'art. 29 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. che individua i destinatari dei benefici previsti dalla citata legge;
- l’art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. che prevede “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” ed in particolare i commi 4 e 5 che prevedono che la Giunta regionale stabilisca criteri, modalità e termini di concessione:
 - dei finanziamenti a tasso agevolato finalizzati alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali, iscrivibili a cespiti e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l'esercizio dell'attività,
 - delle garanzie per l'accesso al credito;
- l’art. 9, comma 1, lett. d) della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. che prevedeva tra le funzioni delle province quella di organizzare e gestire le attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, fatta eccezione per quelle che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi dell’art. 4, comma 2;
- il d.lgs del 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
premessi che:
 - con la D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009:
 - è stato attivato presso Finpiemonte S.p.A. il “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa” ed è stato finanziato da risorse di cui all’ art 67, comma 2, (*norma finanziaria*) della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., derivanti dal fondo rotativo istituito dall’art. 4, comma 2, della L.R.n. 28/1993 e s.m.i., Titolo II,
 - è stata affidata la gestione del predetto Fondo a Finpiemonte S.p.A.;
 - con determinazione dirigenziale n. 445 del 05.08.2010 è stato approvato lo schema di contratto per disciplinare i rapporti tra la Direzione regionale competente e Finpiemonte S.p.A., che è stato sottoscritto in data 11.10.2010, repertorio n. 15639;
 - con D.G.R. n. 25 – 7442 del 15.04.2014:
 - sono stati approvati nuovi criteri e nuove modalità di attuazione degli interventi previsti dall’art. 42, commi 1, 4 e 5, della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., a decorrere dall’anno 2014, nonché gli allegati “A”, “B” e “C” alla deliberazione, di cui costituiscono parte integrante,

- sono state attribuite alle Province le seguenti funzioni: istruttoria di legittimità delle domande presentate dalle imprese e dai lavoratori autonomi interessati agli incentivi previsti dal citato art. 42 secondo le procedure previste dagli allegati sopra citati e partecipazione dei funzionari provinciali al Comitato tecnico, attivato presso Finpiemonte, per valutare la finanziabilità delle domande e l'ammissibilità delle spese;
- con determinazione n. 54 del 19.12.2014 è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo al contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. sopra citato, atto che è stato sottoscritto in data 25.02.2015, repertorio n. 00050;

preso atto che dal 01.01.2015 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia omonima, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge del 07 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", nelle funzioni sopra citate;

rilevato che la Regione Piemonte ha provveduto al riordino e alla riallocazione delle funzioni non fondamentali con la legge regionale "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)" del 29 ottobre 2015, n. 23, entrata in vigore in pari data;

preso atto che con determinazione n. 1024 del 16.12.2015 è stata sospesa, dal 19.12.2015, la presentazione delle domande di finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti, di spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti e delle domande di garanzie per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dei lavoratori autonomi, incentivi previsti dall'art. 42, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 34/2008, tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di politiche attive del lavoro, di cui alla L.R. n. 23/2015;

preso atto che:

- la citata L.R. n. 23/2015 ha ricondotto in via generale alla Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale l'organizzazione e la gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro e ha trasferito, nel ruolo separato regionale, personale di ciascuna Provincia/Città metropolitana,
- alcuni dei predetti dipendenti sono stati definitivamente assegnati al Settore Politiche del Lavoro con Determinazione dirigenziale n. 640 del 30.09.2016 in attuazione della D.G.R. n. n. 1 – 2692 del 23.12.2015;

vista la D.G.R. n. 37 – 2738 del 29.12.2015 avente ad oggetto: Legge regionale n. 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 42, commi 1, 4 e 5. "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa". Funzioni da riallocare in capo alla Regione Piemonte. Modifiche alla D.G.R. n. 92 – 6294 del 02.08.2013 e revoca della D.G.R. n. 25 – 7442 del 15.04.2014;

vista la D.G.R. n. 1 – 3120 del 11.04.2016 recante "Approvazione delle Linee guida al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale";

ritenuto, per quanto sopra richiamato, con il presente provvedimento ridefinire gli indirizzi:

- per la gestione delle "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa", di cui all'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. per attivare nuovamente la presentazione delle domande per i finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 5, lettera c),
- per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. al fine di stabilire le nuove modalità di gestione del "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa";

ritenuto di riallocare in capo alla Direzione Coesione sociale - Settore Politiche del Lavoro le seguenti attività:

- a) predisposizione della modulistica relativa alle domande per l'accesso ai benefici del Fondo;
- b) l'adozione degli atti su cui si basano la gestione degli interventi di finanziamento a tasso agevolato (modifiche di legge, definizione dei contenuti degli atti di indirizzo, atti di programmazione delle risorse, predisposizione di schede tecniche ecc.);
- c) la gestione del procedimento di accesso al finanziamento a tasso agevolato, articolato nelle attività di:
 - ricezione (in via telematica) della domanda ed istruttoria di legittimità e di merito del progetto allegato alle domande di finanziamento;
 - gestione del Comitato tecnico, istituito presso la Regione Piemonte, per valutare la finanziabilità delle domande e l'ammissibilità delle spese a conclusione dell'istruttoria di legittimità a cura del personale interno del Settore sopra citato;
 - adozione del provvedimento finale (di concessione o diniego dei benefici), nonché dei provvedimenti e degli atti connessi, su parere vincolante del Comitato tecnico;
 - notificazione degli atti e dei provvedimenti sopra indicati ai beneficiari delle agevolazioni;
- d) i controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sugli atti di notorietà previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i;
- e) controlli a campione, anche presso le imprese beneficiarie, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi;
- f) ogni altra attività connessa e funzionale alla gestione dei procedimenti amministrativi;

ritenuto di ridefinire le attività di Finpiemonte S.p.A. in ordine alle "Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa", di cui all'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. e alla gestione del "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa" nel seguente modo:

- a. erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti beneficiari ammessi a seguito di acquisizione delle delibere bancarie emesse da istituti di credito convenzionati con Finpiemonte S.p.A.,
- b. ricezione e verifica della documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario (integrazioni e rendicontazioni finali) esclusivamente per l'incentivo di finanziamento a tasso agevolato,
- c. gestione dei rientri del fondo rotativo e dei piani di ammortamento dei finanziamenti concessi,
- d. istruttoria delle richieste relative alla modifica di tempi e modalità di restituzione dei finanziamenti,
- e. recuperi degli indebiti, anche mediante l'insinuazione, anche tardiva, nelle procedure concorsuali e fallimentari,
- f. altre attività strumentali e connesse alla gestione finanziaria del Fondo;

dato atto che per la struttura regionale risulta impossibile operare in materia di concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di concorso bancario, materia strettamente finanziaria che coinvolge il sistema bancario convenzionato con la Società finanziaria regionale.

Ritenuto per quanto sopra richiamato che la Direzione Coesione sociale, tramite il Settore Politiche del lavoro, assuma con modalità diretta la gestione dei seguenti procedimenti tenuto conto che la struttura è in grado di farvi fronte con risorse umane, strumentali e professionali proprie:

- Concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.,
- Revoca dei finanziamenti a tasso agevolato concessi, di cui all'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.

vista la D.G.R. n. 14 – 2857 del 01.02.2016:

- che ha avviato le procedure per rafforzare il patrimonio di Finpiemonte S.p.A. al fine di consentire la presentazione dell'istanza di autorizzazione per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del Testo unico bancario per svolgere il ruolo di intermediario finanziario,
- che ha individuato le risorse necessarie per la ricapitalizzazione nei crediti attuali e futuri verso Finpiemonte risultanti dalla gestione di fondi regionali;

preso atto che:

- le risorse del "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa" non sono coinvolte nell'operazione di capitalizzazione di Finpiemonte S.p.A.;

preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto per la sua copertura finanziaria si fa fronte con risorse disponibili sul conto corrente del "Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa"- finanziamenti;

vista la D.G. R. n. 7 – 6869 del 11.12.2013 avente ad oggetto l'attivazione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dai lavoratori autonomi di cui all'art. 42, comma 6, della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.;

ritenuto di modificare la predetta deliberazione estendendo la prestazione delle garanzie fideiussorie alle banche convenzionate sui finanziamenti da erogare anche a favore delle imprese, delle società e dei lavoratori autonomi che presenteranno domanda di finanziamento a tasso agevolato secondo il regime attivato dal presente provvedimento;

ritenuto che la presente deliberazione ha effetto relativamente alle domande che saranno presentate a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione che approva le modalità e le procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato compresi: termini per la presentazione delle domande, cause di inammissibilità delle domande, tipologie di spese ammissibili, rendicontazione delle spese, cause di revoca totale e parziale del finanziamento a tasso agevolato concesso e tipologie di controlli in conformità all'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. e agli indirizzi previsti dal presente atto deliberativo;

visti:

il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

Di ridefinire le modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all’art. 42 commi 1, 4 e 5 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. “Misure a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa” e dei regimi previsti dalla D.G.R. n. 39-12570 del 16.11.2009 e dalla D.G.R. n. 25-7442 del 15.04.2014, riallocando alcune funzioni e attività in capo alla Direzione Coesione sociale – Settore Politiche del Lavoro.

Di ridefinire le attività e le funzioni affidate a Finpiemonte S.p.A. in attuazione della D.G.R. n. 39-12570 del 16.11.2009 e della D.G.R. n. 25-7442 del 15.04.2014, limitando le attività e le funzioni della Società dalla concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, all’acquisizione delle delibere bancarie, alla verifica della rendicontazione delle spese finanziate, alla vigilanza sui piani di ammortamento collegati sia al regime attivato dal presente provvedimento che ai regimi previsti dalle D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009 e dalla D.G.R. n. 25 – 7442 del 15.04.2014.

Di individuare:

- il termine di conclusione per il procedimento denominato “Concessione dei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all’art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.” in 90 giorni dal ricevimento della domanda,
- il termine di conclusione per il procedimento denominato “Revoca dei finanziamenti a tasso agevolato concessi, di cui all’art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i.” in 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca”.

Il responsabile dei procedimenti è individuato nel responsabile “pro tempore” del Settore Politiche del lavoro.

Di formulare i seguenti indirizzi:

1. Il “Fondo regionale per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d’impresa”, già attivato presso Finpiemonte S.p.A. ai sensi dell’art. 42, commi 1, 4 e 5 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., si utilizza per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato erogati a favore di imprese di nuova costituzione in forma giuridica di imprese individuali, società di persone, società di capitali comprese le società a responsabilità limitata semplificata e lavoratori autonomi nella fase di avvio delle attività; sono escluse le società cooperative come previsto dal comma 3 del predetto articolo.
2. Le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e le società a responsabilità limitata semplificata devono avere nella loro composizione soggetti appartenenti ad almeno una delle categorie, di cui all’art. 29 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., sottoelencate:
 - soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione,

- soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale,
- soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto,
- soggetti occupati a rischio di disoccupazione,
- soggetti che intendono intraprendere un'attività di autoimpiego;

I soggetti citati devono essere residenti o domiciliati in Piemonte alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di società di persone, almeno il 60 per cento dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie sopra citate.

Nel caso di società in accomandita semplice il 60 per cento del capitale deve essere detenuto dai soci accomandatari appartenenti alle categorie sopra citate.

Nel caso di società di capitali, almeno il 60 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie sopra citate ed almeno l'80 per cento del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle medesime condizioni.

Nel caso di società a responsabilità limitata semplificata l'80 per cento dei soci deve appartenere ad almeno una delle categorie sopra citate.

Le società devono essere costituite da sole persone fisiche.

Le imprese devono presentare domanda di finanziamento a tasso agevolato alla Direzione Coesione sociale - Settore Politiche del Lavoro entro 24 mesi dalla data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro imprese) utilizzando modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale.

Possono beneficiare degli interventi le imprese e le società con sede legale, amministrativa ed una sede operativa in Piemonte.

3. I lavoratori autonomi devono essere soggetti, di cui all'articolo 29 della L.R. n.34/2008 e s.m.i., con le seguenti caratteristiche:

devono essere titolari di Partita IVA e possono svolgere la loro attività in tutti i settori merceologici e professionali compresi quelli privi di Albo o ordine professionale.

I titolari di Partita IVA devono presentare domanda entro 24 mesi dalla data di attribuzione della medesima alla Direzione Coesione sociale - Settore Politiche del Lavoro utilizzando modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale.

Non sono ammessi i lavoratori autonomi che nei due anni precedenti la data di attribuzione della Partita IVA abbiano operato in proprio anche come imprenditori nello stesso settore di attività per il quale si intendono richiedere gli incentivi.

Sono altresì esclusi coloro che svolgono attività in forma occasionale o mediante contratti di collaborazione in assenza della Partita IVA.

Possono beneficiare degli interventi i soggetti beneficiari residenti o domiciliati in Piemonte e aventi sede operativa fissa in Piemonte.

4. Limiti di finanziamento a tasso agevolato:

- per le imprese il limite minimo è di 10.000,00 euro ed il limite massimo è di 120.000,00 euro,
- per i lavoratori autonomi il limite minimo è di 5.000,00 euro ed il limite massimo è di 60.000,00 euro.

5. Vengono considerati prioritari gli interventi a sostegno degli investimenti per le domande presentate:

- da imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci e nell'ipotesi di

- società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne;
- da lavoratrici autonome.

6. Modalità di finanziamento

Il finanziamento a tasso agevolato copre fino al 100% degli investimenti e delle spese ritenute ammissibili e viene erogato con le seguenti modalità:

- a) ambiti prioritari d'intervento:
 - 60% fondi regionali a tasso zero;
 - 40% fondi bancari a tasso convenzionato
- b) ambiti non prioritari:
 - 50% fondi regionali a tasso zero;
 - 50% fondi bancari a tasso convenzionato.

7. Il finanziamento a tasso agevolato deve essere rimborsato, in rate trimestrali posticipate con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre):

- dalle imprese: nel termine massimo di 72 mesi (senza preammortamento),
- dai lavoratori autonomi: nel termine massimo di 48 mesi (senza preammortamento).

Di modificare la D.G.R. n. 7 – 6869 del 11.12.2013, con la quale è stato attivato il “Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito a favore delle nuove imprese e dai lavoratori autonomi”, di cui all'art. 42, comma 6, della L.R. n.34/2008 e s.m.i., estendendo la prestazione delle garanzie fideiussorie alle banche convenzionate anche sui finanziamenti da erogare a favore delle imprese, delle società e dei lavoratori autonomi che presenteranno domanda di finanziamento a tasso agevolato secondo il regime attivato dal presente provvedimento.

Di demandare alla Direzione Coesione sociale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione:

- determinazione dirigenziale per definire i soggetti destinatari degli interventi, per stabilire modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato compresi: i termini per la presentazione delle domande, cause di inammissibilità delle domande, tipologie di spese ammissibili, rendicontazione delle spese, cause di revoca totale e parziale del finanziamento a tasso agevolato e tipologie di controlli in conformità all'art. 42 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. e agli indirizzi previsti dal presente atto deliberativo;
- determinazione dirigenziale per nominare i componenti del Comitato tecnico con il compito di valutare la finanziabilità delle domande e l'ammissibilità delle spese a conclusione dell'istruttoria di legittimità;
- determinazione dirigenziale di modifica alla determinazione n. 531 del 05.08.2014 con la quale sono state stabilite le modalità e le procedure di concessione delle garanzie in attuazione dei regimi previsti dalla D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009 e dalla D.G.R. n. 25 – 7442 del 15.04.2014;
- nuovo affidamento a Finpiemonte S.p.A. per adeguare le attività come in premessa indicato verificata la sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house stabiliti dalla vigente disciplina “in house” di cui al Titolo II del D.lgs n. 50/2016 ed in particolare all' art. 192, relativamente alla valutazione della congruità.

Di dare atto che la concessione degli aiuti previsti nel presente provvedimento sarà disposta nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti di importanza minore “de minimis”.

Di ritenere, altresì, parte integrante della presente deliberazione l'Allegato 1 che prevede l'elenco delle attività escluse e ammesse con limitazione a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Per la copertura finanziaria del presente provvedimento si fa fronte con le risorse già trasferite a Finpiemonte con D.G.R. n. 39 – 12570 del 16.11.2009 in attuazione a quanto previsto dall' art. 67, comma 2, (*norma finanziaria*) della L.R. n. 34/2008 e s.m.i., derivanti dal fondo rotativo istituito dall'art. 4, comma 2, della L.R. n. 28/1993 e s.m.i., Titolo II.

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della predetta determinazione dirigenziale sopra citata che definisce i soggetti destinatari degli interventi e che approva le modalità per la presentazione delle domande e le procedure per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato.

La presente deliberazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "*Pubblicità degli atti amministrativi*" dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*" nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) e ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

Allegato 1 – ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI

(Classificazione ATECO 2007) – In base al Reg. (UE) N. 1407/2013 “de minimis”

A	<p style="text-align: center;">AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA</p> <p><u>Esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">● 01.1: Coltivazioni di colture agricole non permanenti● 01.2: Coltivazione di colture permanenti● 01.3: Riproduzione di piante● 01.4: Allevamento di animali● 01.5: Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista● 03.1: Pesca● 03.2: Acquacoltura
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C	<p style="text-align: center;">ATTIVITA' MANUFATTURIERE</p> <p><u>Esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">● 10.2: Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi <p><u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione³¹ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)</p> <ul style="list-style-type: none">● 10: Industrie alimentari● 11: Industria delle bevande● 12: Industria del tabacco <p>Sono ammissibili gli aiuti quando:</p> <ul style="list-style-type: none">● L'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;● Gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³¹

Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di ammissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi come una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macellazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

G	<p>COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI</p> <p><u>Esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 46.38.1: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi ● 46.38.2: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi ● 47.23: Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati <p><u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione⁵ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)</p> <p>Sono ammissibili gli aiuti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● L'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ● Gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H	<p>TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO</p> <p><u>Attività ammesse con limitazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 49.41.00: Trasporto merci su strada – Sono ammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi. Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altre tipologie di investimento
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti esportazione